

ENERTRONICA S.p.A.

Sede Legale: via Armando Fabi 337, 03100, Frosinone, Italia

Iscritta presso il Registro delle Imprese di Frosinone

Numero REA: 737318

Capitale Sociale Sottoscritto e versato: Euro 345.324,10

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO CONVERTIBILE IN AZIONI
ENERTRONICA S.P.A. (IL "REGOLAMENTO")**

DENOMINATO:

"ENERTRONICA 2014-2016 - OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI 7,5%"

Codice ISIN IT0005013344

1. AMMONTARE TOTALE, TAGLIO E DESCRIZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

- 1.1 Il prestito obbligazionario convertibile denominato "Enertronica 2014-2016 - Obbligazioni Convertibili 7,5%" (il "**Prestito**"), di un ammontare nominale complessivo massimo pari a Euro 6.000.000,00 (sei milioni//00), è emesso, in una o più *tranche*, da Enertronica S.p.A. (l'"**Emittente**" o "**Enertronica**") ed è costituito da massimo n. 1.110 obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00) ciascuna, in taglio non frazionabile, (le "**Obbligazioni**" e ciascuna l'"**Obbligazione**") convertibili in azioni ordinarie Enertronica di nuova emissione, prive di valore nominale (le "**Azioni di Compendio**"). Alla data di emissione del Prestito, le azioni ordinarie Enertronica, prive del valore nominale (le "**Azioni**"), sono negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale ("**AIM Italia**") organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**").
- 1.2 Le Obbligazioni sono emesse alla pari, cioè al prezzo di Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00 per ciascuna Obbligazione (in seguito "**Prezzo di Emissione**" o "**Valore Nominale di Emissione**").
- 1.3 Le Obbligazioni saranno offerte in sottoscrizione "investitori qualificati" ai sensi dell'art. 34-ter, comma 1, lettera b) del Regolamento Consob n. 11971 del 1999 (di seguito il "**Regolamento 11971**"), italiani e/o esteri, nonché a soggetti non qualificabili come "investitori qualificati" ai sensi della disposizione normativa menzionata.
- 1.4 Il lotto minimo di sottoscrizione è pari a Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00).
- 1.5 Le Obbligazioni sono emesse in attuazione della delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci della Società del 14 marzo 2014 (la "**Delibera**"), redatta dal Notaio avv. Giovanni Piacitelli, di Frosinone.
- 1.6 Le Obbligazioni sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. ("**Monte Titoli**") in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e sue successive modifiche ed integrazioni (il "**TUF**") e della relativa regolamentazione di attuazione.
- 1.7 In conformità a quanto previsto dal TUF e dalla relativa regolamentazione di attuazione, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti, la costituzione di vincoli, la conversione e il rimborso), nonché l'esercizio

dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali potrà essere effettuata esclusivamente per il tramite di intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I detentori, tempo per tempo, delle Obbligazioni (gli "Obbligazionisti" e ciascuno di essi l'"Obbligazionista") non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui agli artt. 83-*quinquies* e 83-*sexies* del TUF e della relativa regolamentazione di attuazione.

2. VALUTA DI EMISSIONE DELLE OBBLIGAZIONI

2.1 Le Obbligazioni sono emesse e denominate in Euro.

3. NATURA GIURIDICA DEL PRESTITO

3.1 Le Obbligazioni attribuiscono un credito diretto, incondizionato e non subordinato nei confronti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e con i crediti chirografari presenti e futuri dell'Emittente, fatta eccezione per crediti che siano privilegiati in base a disposizioni di legge.

4. PERIODO DI SOTTOSCRIZIONE

Per "Giorno Lavorativo Bancario" deve intendersi qualunque giorno di calendario diverso dal sabato e dalla domenica nel quale le banche sono aperte a Milano (Italia) per l'esercizio della loro attività.

4.1 Le Obbligazioni possono essere sottoscritte a partire dal Giorno Lavorativo Bancario (come in seguito definito) successivo all'avvenuta iscrizione della Delibera nel competente Registro delle Imprese, avvenuta in data 14 marzo 2014, e sino al 25 aprile 2014 (incluso) (il "**Primo Periodo di Sottoscrizione**"). Tenuto conto di quanto previsto dal successivo Paragrafo 4.3(i) del Regolamento, le Obbligazioni sottoscritte verranno messe a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla Data di Emissione (come di seguito definita).

4.2 In caso di mancata sottoscrizione dell'intero Prestito entro il 25 aprile 2014, le Obbligazioni non sottoscritte potranno essere sottoscritte a partire dal 7 maggio 2014 e sino al 30 luglio 2014 (il "**Secondo Periodo di Sottoscrizione**"). Tenuto conto di quanto previsto dal Paragrafo 4.3(ii) che segue, i titoli saranno messi a disposizione degli aventi diritto presso Monte Titoli alla data dell'accredito del Prezzo di Emissione da parte dei sottoscrittori che dovrà avvenire entro 5 Giorni Lavorativi Bancari dalla data della domanda di sottoscrizione delle Obbligazioni.

4.3 La sottoscrizione delle Obbligazioni si perfeziona solo con l'effettivo accredito a favore della Società del:

- (i) Prezzo di Emissione da effettuarsi con valuta alla Data di Emissione con riferimento alle Obbligazioni sottoscritte durante il Primo Periodo di Sottoscrizione; e
- (ii) Prezzo di Emissione maggiorato dell'eventuale rateo interessi maturato fino alla data dell'effettivo pagamento (inclusa) relativo alla cedola semestrale in corso di maturazione per le Obbligazioni sottoscritte durante il Secondo Periodo di Sottoscrizione.

5. DURATA DEL PRESTITO E DATA DI SCADENZA

- 5.1 Il Prestito ha una durata di 30 mesi a decorrere dal 30 aprile 2014 (la "**Data di Emissione**" o la "**Data di Godimento del Prestito**") e sino al 30 ottobre 2016 (la "**Data di Scadenza del Prestito**"), salve le ipotesi in cui il godimento delle Obbligazioni cessi prima della Data di Scadenza del Prestito per effetto di quanto stabilito agli articoli 8 e 13 del presente Regolamento.
- 5.2 Alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni non Convertite (come in seguito definite) saranno rimborsate e cesseranno di essere fruttifere ai sensi dell'articolo 8.
- 5.3 Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 13 del presente Regolamento, non è prevista la facoltà di rimborso anticipato su richiesta degli Obbligazionisti. Non è, altresì, prevista la facoltà di rimborso anticipato su iniziativa dell'Emittente.

6. INTERESSI

Per "**Giorno Lavorativo**" si intende un qualunque giorno di calendario in cui il sistema Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer (TARGET) è operativo.

- 6.1 A decorrere dalla Data di Godimento del Prestito e fino alla Data di Scadenza del Prestito, le Obbligazioni fruttano un interesse nominale pari ad un tasso fisso annuo lordo pari al 7,5% (il "**Tasso di Interesse Nominale**") che sarà applicato al valore nominale di emissione delle obbligazioni.
- 6.2 Il pagamento degli interessi sarà effettuato su base semestrale in via posticipata e cioè il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno (ciascuna, la "**Data di Pagamento degli Interessi**"), come indicato nella tabella di seguito riportata. Rimane inteso che laddove una Data di Pagamento degli Interessi venga a cadere in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo a titolo di interessi agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive date di pagamento interessi (Following Business Day Convention – unadjusted); l'ultimo pagamento sarà effettuato alla Data di Scadenza del Prestito. La tabella di seguito riportata illustra la Data di Pagamento di ciascun Tasso di Interesse Nominale, il relativo periodo per il calcolo degli interessi e il tasso di interesse che sarà applicato ai sensi dell'articolo 6.4.

| Anno | Data di Pagamento | Periodo per il calcolo degli interessi | Tasso di interesse applicato su base periodale |
|------|-------------------|---|--|
| 2014 | 30 giugno 2014 | A partire dalla Data di Godimento del Prestito (i.e. 30 aprile 2014) e fino al 30 giugno 2014 (escluso) | 1,253% (valore assoluto Euro 67,68) |
| 2014 | 31 dicembre 2014 | A partire dal 30 giugno 2014 e fino al 31 dicembre 2014 (escluso) | 3,75% |
| 2015 | 30 giugno 2015 | A partire dal 31 dicembre 2014 e fino al 30 giugno 2015 (escluso) | 3,75% |
| 2015 | 31 dicembre 2015 | A partire dal 30 | 3,75% |

| | | | |
|------|-----------------|---|---|
| | | giugno 2015 e fino al 31 dicembre 2015 (escluso) | |
| 2016 | 30 giugno 2016 | A partire dal 31 dicembre 2015 e fino al 30 giugno 2016 (escluso) | 3,75% |
| 2016 | 30 ottobre 2016 | A partire dal 30 giugno 2016 e fino alla Data di Scadenza del Prestito (esclusa) (i.e. 30 ottobre 2016) | 2,507% (valore assoluto Euro 135,37) |

6.3 L'importo di ciascuna cedola sarà determinato moltiplicando l'importo nominale di ciascuna Obbligazione, pari a Euro Euro 5.400 (cinquemilaquattrocento/00, per il Tasso di Interesse Nominale applicabile. L'importo di ciascuna cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 Euro arrotondati al centesimo di Euro superiore).

6.4 Gli interessi saranno calcolati su base numero di giorni effettivi di godimento nel relativo periodo di interessi su numero di giorni compresi nel semestre secondo la convenzione Actual/Actual su base periodale, come intesa nella prassi di mercato.

6.5 Ogni Obbligazione cesserà di produrre interessi dalla data in cui si verificherà, nel tempo, il primo dei seguenti eventi:

- (i) dalla Data di Scadenza del Prestito (inclusa);
- (ii) in caso di esercizio da parte degli Obbligazionisti del diritto di conversione ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento, dalla Data di Pagamento degli interessi immediatamente precedente la conversione (inclusa); e
- (iii) dalla Data di Rimborso Anticipato Obbligatorio (inclusa) ai sensi del successivo articolo 13 del presente Regolamento.

In caso di esercizio del diritto di conversione, ai sensi del successivo articolo 8 del presente Regolamento, gli Obbligazionisti avranno il diritto di ricevere comunque il pagamento del Tasso di Interesse Nominale alla relativa Data di Pagamento.

7. **AGENTE DI CALCOLO E AGENTE DI CONVERSIONE**

7.1 Le funzioni dell'agente per il calcolo ("Agente di Calcolo") e dell'agente per la conversione ("Agente di Conversione") saranno svolte da Pairstech Capital Management LLP con sede legale in 26, Cadogan Square, SW1X 0JP, Londra, Regno Unito ("Pairstech"). In caso di revoca dell'incarico a Pairstech e conferimento dello stesso a un altro Agente di Calcolo e/o Agente di Conversione, l'Emittente ne darà pronta comunicazione con le modalità previste ai sensi del presente Regolamento.

7.2 L'Agente di Calcolo e l'Agente di Conversione agirà in modo autonomo e con indipendenza di giudizio, e non avrà alcuna responsabilità nei confronti degli Obbligazionisti per errori o omissioni commessi in buona fede nei suoi calcoli e nelle sue determinazioni come previsto nel presente Regolamento, fatta eccezione che per gli errori o le determinazioni che possono risultare da suo dolo o colpa grave. I calcoli e le determinazioni dell'Agente di Calcolo e/o dell'Agente di Conversione saranno

effettuati secondo il presente Regolamento e, in assenza di errore manifesto, saranno definitivi, conclusivi e vincolanti nei confronti dell'Emittente e degli Obbligazionisti.

8. DIRITTO DI CONVERSIONE DEGLI OBBLIGAZIONISTI

Per "Periodo di Conversione" si intende:

(i) ciascun periodo come definito e riportato nella tabella seguente:

| Anno | Periodo di Conversione | Durata del Periodo di Conversione (estremi compresi) |
|------|-----------------------------------|--|
| 2014 | Primo Periodo di Conversione | Dal 1° giugno 2014 al 15 giugno 2014 |
| 2014 | Secondo Periodo di Conversione | Dal 1° dicembre 2014 al 15 dicembre 2014 |
| 2015 | Terzo Periodo di Conversione | Dal 1° giugno 2015 al 15 giugno 2015 |
| 2015 | Quarto Periodo di Conversione | Dal 1° dicembre 2015 al 15 dicembre 2015 |
| 2016 | Quinto Periodo di Conversione | Dal 1° giugno 2016 al 15 giugno 2016 |
| 2016 | Periodo di Conversione a Scadenza | Dal 1° ottobre 2016 al 15 ottobre 2016 |

(ii) in caso di ammissione alla negoziazione sull'MTA delle azioni Enertronica, il periodo decorrente dal sessantunesimo giorno (incluso) (la "**Data di Riferimento**") successivo all'inizio delle negoziazioni nell'MTA e fino al quindicesimo Giorno di Borsa Aperta (come in seguito definito) (incluso) successivo alla Data di Riferimento, fermo restando i periodi di conversione di cui al punto (i);

(iii) in caso di promozione di un'Offerta Pubblica (come in seguito definita), il periodo da determinarsi ai sensi del Paragrafo 11 che segue; e

(iv) il Periodo di Conversione a Scadenza; e

(v) ciascun periodo di 15 Giorni di Borsa Aperta (il "**Periodo di Conversione Discrezionale**") che potrà essere di volta in volta fissato a discrezione dell'Emittente a partire dalla Data di Emissione sino alla Data di Scadenza, che dovrà essere comunicato dall'Emittente, ai sensi del Paragrafo 20.2, almeno 5 Giorni di Borsa Aperta prima dell'inizio di ciascun Periodo di Conversione Discrezionale.

Per "**Giorno di Borsa Aperta**" deve intendersi un qualunque giorno nel quale l'AIM Italia o l'MTA, a seconda del caso, è aperto per la negoziazione degli strumenti finanziari in esso negoziati.

8.2 Ciascun Obbligazionista avrà il diritto di convertire tutte o parte delle Obbligazioni detenute in Azioni di Compendio (il "**Diritto di Conversione**") durante ciascuno dei Periodi di Conversione secondo le modalità ed i termini indicati nel presente Regolamento.

8.3 Durante ciascun Periodo di Conversione, le Obbligazioni sono convertibili nel rapporto di n. 900 (novecento) Azioni di Compendio n. 1 (una) Obbligazione presentata per la conversione (il "**Rapporto di Conversione**"), senza aggravio di spese o costi o corrispettivi (corrispondente ad un valore di conversione implicito pari ad Euro 6 (sei) (il "**Prezzo di Conversione**").

- 8.4 Gli Obbligazionisti potranno esercitare il Diritto di Conversione mediante presentazione di apposita richiesta, (la “**Domanda di Conversione**”) all’intermediario presso cui le Obbligazioni sono detenute, in un qualsiasi Giorno Lavorativo Bancario nell’ambito dell’applicabile Periodo di Conversione. La presentazione della Domanda di Conversione è irrevocabile e deve espressamente indicare le Obbligazioni per le quali è esercitata. Tutto quanto precede è previsto a pena di inefficacia della Domanda di Conversione.
- 8.5 L’Emittente annullerà le Obbligazioni oggetto della Domanda di Conversione. Successivamente all’invio della Domanda di Conversione, l’Obbligazionista non potrà più disporre delle Obbligazioni cui tale Domanda di Conversione si riferisce.
- 8.6 Qualora l’ultima data disponibile per l’esercizio del Diritto di Conversione non fosse un Giorno Lavorativo Bancario, il periodo per l’esercizio del Diritto di Conversione degli Obbligazionisti terminerà nel Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.
- 8.7 Le Azioni di Compendio da emettersi fino a un massimo di numero 1.673.640 azioni ordinarie sono irrevocabilmente ed esclusivamente destinate alla conversione delle Obbligazioni fino alla scadenza del termine ultimo fissato per la conversione delle Obbligazioni stesse.
- 8.8 Le Azioni di Compendio attribuite in conversione agli Obbligazionisti saranno negoziate presso l’AIM Italia o il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (l’“**MTA**”), a seconda del mercato in cui le azioni dell’Emittente saranno negoziate, e avranno godimento pari a quello delle Azioni trattate nell’AIM Italia o MTA, a seconda del caso, alla Data di Conversione e saranno, pertanto, munite delle medesime cedole in corso a tale data.
- 8.9 Eccezione fatta per le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi al Periodo di Conversione a Scadenza, che saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l’Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, alla Data della Scadenza del Prestito, le Azioni di Compendio rivenienti dall’esercizio del Diritto di Conversione e i conguagli in denaro eventualmente dovuti in relazione a quanto previsto dal successivo articolo 9 connessi agli altri Periodi di Conversione saranno messi a disposizione degli aventi diritto – senza aggravio di spese e commissioni per l’Obbligazionista –, per il tramite di Monte Titoli, entro 10 (dieci) Giorni di Borsa Aperta da ciascuna Data di Pagamento degli Interessi (ciascuna, una “**Data di Conversione**”).

9. **FRAZIONI**

- 9.1 Nei casi in cui all’Obbligazionista spetti, in conseguenza dell’esercizio del Diritto di Conversione da parte dei detentori dell’Obbligazione (di cui all’articolo 8 del presente Regolamento), un numero non intero di Azioni di Compendio, l’Emittente procederà alla consegna di un numero intero di Azioni di Compendio arrotondato per difetto e riconoscerà in contanti il controvalore, arrotondato al centesimo di Euro superiore, della parte frazionaria moltiplicata per il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento.

10. **DIRITTO DEGLI OBBLIGAZIONISTI IN CASO DI OPERAZIONI SUL CAPITALE**

*Per “**Corrispettivo in Denaro**” si intende il prodotto tra il numero di azioni non consegnate e il Prezzo di Conversione di cui al Paragrafo 8.3 del Regolamento. L’Emittente comunicherà agli Obbligazionisti la sua intenzione di regolare in denaro*

l'obbligo di integrare il numero di Azioni di Compendio da consegnare in caso di conversione successiva a un aggiustamento del Rapporto di Conversione. Tale comunicazione avverrà entro il secondo Giorno di Borsa Aperta antecedente la Data di Conversione.

10.1 Qualora, tra la Data di Emissione e la Data di Scadenza del Prestito, siano eseguite operazioni sul capitale sociale dell'Emittente, il Rapporto di Conversione indicato all'articolo 8 del presente Regolamento sarà rettificato dall'Emittente, che comunicherà, ai sensi del Paragrafo 20.2, il nuovo Rapporto di Conversione che risulterà in conformità con quanto disposto nel presente articolo. In particolare, il Rapporto di Conversione sarà rettificato:

- a) nelle ipotesi di aumenti gratuiti di capitale mediante imputazione a capitale di utili o riserve, che comportino emissione di Azioni, il Rapporto di Conversione sarà soggetto ad aggiustamento, moltiplicando il Rapporto di Conversione, in essere al momento immediatamente precedente l'emissione in questione, per il valore derivante dal rapporto tra il numero di Azioni in circolazione, immediatamente dopo l'emissione in questione, e il numero di Azioni in circolazione immediatamente prima dell'emissione in questione. Tale aggiustamento sarà efficace alla data di emissione delle Azioni in questione;
- b) nelle ipotesi di raggruppamento o frazionamento delle Azioni, il Rapporto di Conversione verrà modificato proporzionalmente con conseguente aumento o diminuzione delle numero delle Azioni di Compendio; e
- c) nelle ipotesi di fusione dell'Emittente in o con altra società per azioni (fatta eccezione per i casi di fusione in cui l'Emittente sia la società incorporante), nonché in caso di scissione (fatta eccezione per i casi di scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria), in deroga all'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile, ad ogni Obbligazione sarà riconosciuto il Diritto di Conversione in un numero di azioni della società risultante dalla scissione o dalla fusione equivalente al numero di azioni che sarebbero state assegnate in relazione ad ogni Obbligazione, sulla base del relativo Rapporto di Conversione, ove l'Obbligazione fosse stata convertita prima della data di efficacia della fusione o scissione.

Gli Obbligazionisti prendono atto che il preavviso di 90 giorni stabilito per la conversione delle obbligazioni convertibili previste dall'art. 2503-*bis*, comma 2, del Codice Civile è derogabile dall'Emittente purché:

- (i) sia concesso agli Obbligazionisti almeno un mese rispettivamente dal deposito o dalla pubblicazione dell'avviso per richiedere la conversione; e
- (ii) sia assicurata l'emissione delle Azioni di Compendio in tempo utile per la partecipazione alle Assemblee della Società in relazione alle quali è prevista la facoltà di conversione anticipata.

10.2 In caso di compimento da parte dell'Emittente di operazioni sul capitale diverse da quelle sopra indicate, il Rapporto di Conversione potrà essere rettificato sulla base di metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

- 10.3 Qualora un'operazione sul capitale dell'Emittente sia eseguita nell'ambito di un Periodo di Conversione, sarà rettificato il Rapporto di Conversione e il numero delle Azioni di Compendio da attribuire per tener conto di tale operazione straordinaria sul capitale secondo metodologie di generale accettazione nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. Il Rapporto di Conversione così rettificato sarà pubblicato sul sito internet dell'Emittente in conformità con il Paragrafo 20.2 seguente.
- 10.4 Ove, nei casi di cui ai Paragrafi 10.2 e 10.3, gli Obbligazionisti non ritenessero equo il Rapporto di Conversione rettificato dall'Emittente per tener conto delle operazioni sul capitale poste in essere, potranno rivolgersi al giudice affinché nomini un consulente finanziario indipendente ai sensi dell'art. 1349 del Codice Civile. Salvo il caso di errore manifesto, l'aggiustamento sarà effettuato sulla base del parere scritto di tale consulente finanziario indipendente nominato dal tribunale.
- 10.5 Qualora un aggiustamento al Rapporto di Conversione richieda, ai sensi delle seguenti disposizioni, che l'Emittente modifichi il numero di, o emetta, Azioni di Compendio ulteriori, l'Emittente potrà in essere tutte le attività societarie, nei limiti consentiti dalla legge applicabile, necessarie ad assicurare che il numero delle Azioni di Compendio da emettere al momento dell'esercizio di un Diritto di Conversione venga aumentato in modo che il titolare di ciascuna Obbligazione in circolazione abbia il diritto (nel corso del periodo in cui tale Obbligazione può essere convertita) di convertire tale Obbligazione in Azioni sulla base del Rapporto di Conversione rettificato.
- 10.6 Qualora, nonostante l'Emittente abbia a tal fine compiuto tutto quanto possibile, non possano emettersi le Azioni di Compendio aggiuntive, l'Emittente potrà, a suo insindacabile giudizio, trasferire agli Obbligazionisti Azioni proprie in numero pari alle Azioni di Compendio aggiuntive ovvero corrisponderà ai portatori delle Obbligazioni, in occasione della conversione, il Corrispettivo in Denaro delle Azioni di Compendio aggiuntive che sarebbero state emesse sulla base del Rapporto di Conversione come modificato. Tale pagamento dovrà essere effettuato il quindicesimo Giorno di Borsa Aperta successivo alla Data di Conversione.
- 10.7 Nei limiti consentiti dalla legge applicabile, in relazione ad ogni aggiustamento del Rapporto di Conversione, ai sensi del presente articolo, qualora il Rapporto di Conversione come determinato, non risulti un multiplo intero di 0,001, lo stesso sarà arrotondato per difetto al multiplo intero di 0,001 più vicino.
- 10.8 Qualora la Data di Conversione in relazione alla conversione delle Obbligazioni cada successivamente rispetto al verificarsi di un evento che determina uno degli aggiustamenti previsti dal presente articolo 10, ma prima che tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato, l'Emittente emetterà le Azioni di Compendio aggiuntive entro il decimo Giorno di Borsa Aperta successivo al giorno in cui tale aggiustamento sia divenuto efficace o sia rilevato dai sistemi dell'AIM Italia o MTA, a seconda del mercato in cui il titolo viene negoziato.
- 10.9 Il Rapporto di Conversione non sarà oggetto di aggiustamento nelle seguenti ipotesi:
- (i) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441 del Codice Civile ovvero emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti similari offerti in sottoscrizione con esclusione del diritto di opzione ai sensi del medesimo art. 2441 del Codice Civile;

- (ii) aumento gratuito del capitale senza emissioni di nuove Azioni;
- (iii) esecuzione dell'aumento di capitale a servizio dell'esercizio dei *warrant* emessi dall'Emittente, denominati "*Warrant Enertronica*", deliberato dall'assemblea dei soci dell'Emittente in data 20 dicembre 2012;
- (iv) incentivi azionari per amministratori, dipendenti o ex-dipendenti anche mediante *stock option*;
- (v) incorporazione di altra società nell'Emittente; e
- (vi) scissione in cui l'Emittente sia la società beneficiaria.

10.10 Nelle ipotesi in cui l'Emittente effettui aumenti di capitale a pagamento ovvero proceda all'emissione di prestiti obbligazionari convertibili in Azioni, di *warrant* su Azioni ovvero di altri strumenti similari, offerti in opzione agli azionisti dell'Emittente, tale diritto di opzione sarà attribuito, alle stesse condizioni e nei medesimi termini, anche agli Obbligazionisti, sulla base del Rapporto di Conversione.

11. **OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO**

11.1 Qualora sia promossa un'offerta pubblica di acquisto e/o scambio avente ad oggetto Azioni, agli Obbligazionisti dovrà essere riconosciuto il Diritto di Conversione secondo tempistiche e modalità idonee a consentire a ciascun Obbligazionista di essere messo in condizione di aderire a tale offerta pubblica di acquisto e/o scambio ("**Offerta Pubblica**").

12. **RIMBORSO**

12.1 Fatto salvo quanto previsto all'articolo 13 del Regolamento, alla Data di Scadenza del Prestito (al fine dell'individuazione della data di rimborso, la "**Data di Rimborso**") l'Emittente dovrà rimborsare le Obbligazioni non convertite ancora in circolazione (le "**Obbligazioni non Convertite**") mediante versamento in un'unica soluzione di una somma in denaro pari all'100% del valore nominale di ciascuna Obbligazione non Convertita maggiorata degli interessi maturati sino alla Data della Scadenza. Il rimborso avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

12.2 Qualora la Data di Rimborso coincida con un giorno che non è un Giorno Lavorativo Bancario, il pagamento verrà effettuato il primo Giorno Lavorativo Bancario successivo senza il riconoscimento di ulteriori interessi.

13. **RIMBORSO ANTICIPATO OBBLIGATORIO**

13.1 A prescindere dalla Data di Scadenza, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

- (i) l'Emittente sia inadempiente rispetto ad uno o più degli obblighi di pagamento assunti in forza del presente Regolamento e a tale inadempimento non venga posto rimedio entro 30 giorni di calendario dall'apposita comunicazione da inviarsi da parte del Rappresentante Comune; o
- (ii) sia disposta da parte di Borsa Italiana la revoca dell'ammissione alle negoziazioni sull'AIM Italia delle Azioni, salvo il caso di revoca strumentale alla contestuale ammissione alla negoziazione sull'MTA (e, nel caso di

amissione alla negoziazione sull'MTA, la revoca dalla quotazione sull'MTA delle Azioni); o

- (iii) l'Emittente divenga insolvente, intraprenda negoziati con i propri creditori al fine di ottenere moratorie o concordati stragiudiziali, versi in uno stato di crisi ovvero venga assoggettata a procedura concorsuali; o
- (iv) in qualsiasi momento divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile per l'Emittente l'adempimento degli obblighi di pagamento derivanti dal presente Regolamento, salvo che il Regolamento non sia modificato o adeguato con l'assenso dell'assemblea degli Obbligazionisti;

senza pregiudizio di ulteriori e diversi rimedi o azioni intrapresi dal Rappresentante Comune anche in esecuzione delle delibere dell'assemblea degli Obbligazionisti, ciascun Obbligazionista avrà diritto al rimborso anticipato di ogni somma ad esso dovuta (il "**Rimborso Anticipato**") corrispondente al Prezzo di Emissione sommato agli interessi maturati sino alla data effettiva del Rimborso Anticipato, secondo le modalità indicate nell'articolo 14 del Regolamento, entro 30 giorni di calendario dalla ricezione, da parte dell'Emittente, della richiesta di Rimborso Anticipato formulata dall'Obbligazionista (la "**Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio**"), fermo restando il diritto di ciascun Obbligazionista di ritirare la richiesta di Rimborso Anticipato ovvero di rinunciarvi con comunicazione scritta da inoltrare all'Emittente entro la Data del Rimborso Anticipato Obbligatorio.

13.2 Il pagamento di quanto dovuto agli Obbligazionisti in conseguenza del Rimborso Anticipato avverrà senza aggravio di commissioni o spese per l'Obbligazionista.

14. **PAGAMENTI**

14.1 Il pagamento del capitale e di qualsivoglia altro importo dovuto agli Obbligazionisti ai sensi del Regolamento sarà effettuato in Euro, esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli. I pagamenti avranno luogo per importi non inferiori al centesimo di Euro e qualora, per effetto di un calcolo operato ai sensi del presente Regolamento, all'Obbligazionista risulti dovuto un importo frazionario superiore al centesimo di Euro, il pagamento in favore di tale Obbligazionista sarà effettuato con arrotondamento al centesimo di Euro inferiore.

14.2 Il pagamento del capitale e delle altre somme eventualmente dovute agli Obbligazionisti sarà soggetto alla normativa fiscale e/o alle altre leggi e regolamenti applicabili nel luogo di pagamento. Nessuna commissione e nessuna spesa sarà addebitata agli Obbligazionisti in relazione a tali pagamenti.

15. **IMPEGNI DELL'EMITTENTE**

*Ai fini del presente articolo sono "**Società Controllate Rilevanti**" dell'Emittente, le Società Controllate (come in seguito definite) il cui patrimonio netto rappresenti almeno il 20% (venti per cento) del patrimonio netto dell'Emittente; la verifica di rilevanza dovrà essere effettuata ogniqualvolta l'Emittente o una controllata rilevante intenda concedere le Garanzie (come in seguito definite) prendendo a riferimento il patrimonio netto come indicato nell'ultimo bilancio di esercizio approvato dalla Società e dalla Società Controllata Rilevante per la durata del Prestito.*

Ai fini del presente articolo, per “**Società Controllata**” si intende qualunque società sottoposta al controllo dell’Emittente ai sensi dell’art. 93 del TUF.

Limiti alla Distribuzione dei Dividendi

- 15.1 Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non distribuire dividendi o riserve disponibili risultanti dal bilancio dell’Emittente approvato relativamente a ciascun esercizio sociale.

Negative Pledge

- 15.2 Per tutta la durata del Prestito, l’Emittente si impegna a non concedere, e a far sì che le Società Controllate Rilevanti non concedano pegni, ipoteche o altre garanzie reali sui propri beni materiali ed immateriali, sui propri crediti, sulle proprie partecipazioni, né privilegi costituiti volontariamente, né garanzie personali a favore di ulteriori emissioni da parte dell’Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso (le “**Garanzie**”), salvo che le medesime Garanzie nel medesimo grado siano concesse anche a favore del Prestito e fermo restando che potranno essere costituite in futuro e/o mantenute in relazione a ulteriori emissioni da parte dell’Emittente o di Società Controllate di obbligazioni ex artt. 2410 e seguenti del Codice Civile o di altri strumenti partecipativi e/o titoli atipici seriali o di massa che prevedano obblighi di rimborso:

- (i) le eventuali Garanzie esistenti alla Data di Emissione; e
- (ii) le Garanzie previste per legge (ma non per effetto di un’eventuale violazione).

- 15.3 L’Emittente, fuori dai casi previsti dal Paragrafo 15.2 che precede, sarà libero di concedere qualsiasi tipo di garanzia a favore di terzi nell’ambito dell’esercizio della propria attività d’impresa.

16. **TERMINE DI PRESCRIZIONE E DECADENZA**

- 16.1 I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne gli interessi, decorsi 5 anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il capitale, decorsi 10 anni dalla data di cessazione il godimento dell’Obbligazione.

- 16.2 Il Diritto di Conversione dovrà essere esercitato, a pena di decadenza, nei termini previsti dal presente Regolamento.

- 16.3 Nel caso in cui la data di scadenza di alcuno dei termini previsti dal presente Regolamento non cada in un Giorno Lavorativo Bancario, lo stesso termine si intenderà differito al Giorno Lavorativo immediatamente successivo.

17. **AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE**

- 17.1 L’Emittente presenterà domanda di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia delle Obbligazioni.

- 17.2 La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sull’AIM Italia, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, saranno comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso ai sensi del Regolamento Emittenti AIM Italia emesso da Borsa Italiana.

18. **REGIME FISCALE**

- 18.1 Gli interessi e gli altri proventi relativi alle Obbligazioni nonché le plusvalenze derivanti dalla cessione delle Obbligazioni saranno soggetti al regime fiscale di volta in volta vigente.
- 18.2 Sono a carico dell'Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future dovute per legge sulle Obbligazioni e/o i relativi interessi, premi e altri frutti.

19. **LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE**

- 19.1 Il Prestito è regolato dalla legge italiana.
- 19.2 Per qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano ovvero, qualora l'Obbligazionista rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005 e sue successive modifiche e integrazioni, il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo.

20. **VARIE**

- 20.1 Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo di natura tecnica o richieste dalla normativa, anche a seguito dell'eventuale quotazione sull'MTA, ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e siano esclusivamente a vantaggio degli stessi. Le modifiche saranno prontamente comunicate agli stessi secondo le modalità previste al Paragrafo 20.2 che segue.
- 20.2 Tutte le comunicazioni dell'Emittente ai titolari delle Obbligazioni saranno effettuate, e date per conosciute dagli Obbligazionisti, mediante avviso pubblicato sul sito internet dell'Emittente (www.enertronica.it) e, ove ve ne siano, con le ulteriori modalità inderogabili previste dalla normativa applicabile alle Obbligazioni. Tutte le comunicazioni alla Società dovranno essere eseguite per iscritto e consegnato a mano o recapitate tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno presso la sede sociale della Società all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 20.3 Il possesso delle Obbligazioni comporta la piena conoscenza e accettazione di tutte le condizioni di cui al presente Regolamento. A tal fine, il presente Regolamento sarà depositato presso la sede dell'Emittente e pubblicato presso il sito internet dello stesso. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge e di regolamento.
- 20.4 I riferimenti alle disposizioni normative contenuti nel presente Regolamento sono da intendersi come riferiti a tali disposizioni come di volta in volta vigenti. Qualsiasi riferimento a un "giorno" o a un numero di "giorni" si intenderà come riferimento a un giorno di calendario o a un numero di giorni di calendario; fermo restando il disposto dell'ultimo comma dell'art. 2963 del Codice Civile, qualora qualsiasi atto o adempimento debba essere compiuto, ai sensi del presente Regolamento, in o entro uno specifico giorno di calendario e tale giorno non sia un Giorno Lavorativo Bancario tale atto o adempimento dovrà essere compiuto il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo.